

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 27/06/2024

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 26/01/2024, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 27/04/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente in data 30/11/2023.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.478,22 di cui € 1.193,81 a titolo di "*provvigione dovuta all'intermediario del credito pro quota*", € 284,41 a titolo di "*spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali) pro quota*" nonché la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel costituirsi con apposite controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia, ha riferito che nel contratto di finanziamento non sono previste commissioni di natura recurring, ma soltanto costi up front quali le spese di istruttoria e le provvigioni dell'agente. Ha rilevato di aver proposto alla cliente il 12/03/2024, in risposta al reclamo, la retrocessione di € 189,05 a titolo di spese di istruttoria del finanziamento, sebbene queste contrattualmente previste come non retrocedibili, per fini esclusivamente transattivi e senza riconoscimento alcuno delle pretese *ex adverso* formulate ma la ricorrente non ha accettato la proposta transattiva. Ha poi chiarito che le spese di istruttoria sono legate alla sola fase genetica del contratto e pertanto non sono rimborsabili e le provvigioni corrisposte all'intermediario del credito



riguardano l'attività dell'agente intervenuto, che è stata remunerata corrispondendo l'importo indicato nel contratto. Ha specificato che la sentenza Lexitor non ha affrontato il tema dei costi dovuti a terzi ed il 29 settembre 2022, l'Avvocato Generale presso la CGUE, nella causa per il rinvio pregiudiziale presentato dalla Corte suprema austriaca sui rimborsi anticipati per i mutui immobiliari, ha infatti espressamente escluso che la sentenza Lexitor facesse riferimento ai costi di terzi. Inoltre, il diritto all'estinzione anticipata dei finanziamenti non può determinare il diritto al rimborso del costo dell'agente intervenuto perché non può trasformarsi in un indebito arricchimento del consumatore. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-*sexies* TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):



- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel merito, quanto alla estinzione del finanziamento, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 39 rate sulle 96 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti.

La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria recante data coerente con quella indicata nel conteggio estintivo. È stata versata agli atti copia integrale del contratto (che riporta un TAN del 10.70%), sottoscritto in data 27/04/2020.

Si evidenzia, in proposito, che il medesimo contratto esplicita come nella voce di costo di cui alla lettera A (concernente le spese di istruttoria del finanziamento) siano inclusi anche € 16,00 a titolo di oneri erariali, non retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto in qualità di agente in attività finanziaria.

Si rappresenta che le commissioni contrattuali sono classificate come segue dal Collegio di Torino, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 8642/2023):

- Spese di istruttoria del finanziamento: UP FRONT
- Provvigioni dovute all'intermediario del credito: UP FRONT

Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso secondo il sotto riportato calcolo (ove, a fronte di una richiesta di euro (€ 1.478,22), l'importo liquidabile è inferiore alla domanda):

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	10,70%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,38%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,35%

rate pagate	39	rate residue	57	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (al netto degli oneri erariali)				479,00	Upfront	39,35%	188,49		188,49
Provvigioni dovute all'intermediario del credito				2.010,62	Upfront	39,35%	791,18		791,18
Totale				2.489,62					979,67

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Infine, gli interessi legali (contrariamente a quanto richiesto dalla parte ricorrente che ne pretendeva il riconoscimento dalla data di estinzione del finanziamento) vanno riconosciuti dalla presentazione del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 980,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA